

# Allegato n° 1:

## disciplina svolgimento del Congresso

### COMMISSIONE ELETTORALE

E' nominata dalla Direzione Nazionale e si compone di un Presidente, un Vicepresidente e cinque scrutatori, con compiti della verifica delle composizioni delle delegazioni provinciali ed organizzazione e gestione delle fasi elettorali secondo le seguenti modalità:

Entro il primo giorno dei lavori congressuali i Segretari Provinciali sono tenuti a presentarsi alla Commissione che verificherà:

- il verbale del Congresso Provinciale;
- l'elenco dei delegati designati;
- i tabulati ufficiali degli iscritti alle aziende e dell'attestazione formale dei liberi professionisti, aggiornati in data non anteriore ai tre mesi antecedenti il congresso, fatta eccezione per le segreterie di recente apertura, e corrispondenti alle quote mensili versate mensilmente alla Segreteria Nazionale.

A seguito delle verifiche suesposte, la Commissione:

- Assegna le deleghe corrispondenti come indicate all'art. 8 dello Statuto Nazionale;
- Consegna al Segretario Provinciale o suo delegato l'elenco degli aventi diritto al voto;
- Redige l'elenco generale nominativo dei delegati aventi diritto al voto.

Compite le operazioni preliminari, al termine degli interventi congressuali, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Durante la fase elettorale la Commissione ha il compito di:

- verificare il diritto di voto;
- approntare e consegnare le schede elettorali vidimate;
- approntare le urne e i locali di voto;
- redigere la lista dei candidati;
- compilare il verbale di votazione;
- procedere allo spoglio delle schede e annotare i voti di ciascun candidato;
- procedere alla verifica delle schede votate e di quelle non votate menzionandole nel verbale;
- accertare il numero dei votanti e quello delle schede autenticate non utilizzate per le votazioni;
- procedere al conteggio finale rimettendo i risultati al Presidente per la graduatoria finale.

Il presidente ricevuti i risultati e verificateli concordemente con la commissione:

- da lettura dei voti riportati da ogni singolo candidato;
- proclama il nuovo Direttivo Nazionale, i Revisori dei Conti e i Provibiri;

Terminate le operazioni relative allo scrutinio, il Presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione alla Direzione Nazionale degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

### **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale fino ad un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

### **OPERAZIONI DI VOTO**

Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche, il voto segreto.

Su ogni scheda di votazione si possono esprimere fino ad un massimo di otto preferenze. Un numero di preferenze superiore a otto comporterà l'annullamento della scheda con obbligo di annotazione sul verbale di votazione.

Operazioni di votazione

Il delegato-elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato mediante presentazione di carta d'identità, patente, passaporto o altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione purchè munito di fotografia, oppure per riconoscimento diretto da parte di uno dei membri la Commissione.

Nell'apposita colonna della lista dei delegati-elettori saranno indicati gli estremi del documento ovvero le modalità di riconoscimento con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore. Il Presidente legge ad alta voce il nome del delegato-elettore e consegna la scheda di votazione precisando:

- il numero delle preferenze che si possono esprimere;
- che, in caso di omonimia, il nominativo del votato deve essere accompagnato dalla data di nascita;
- che dopo l'espressione del voto le schede, debitamente piegate dall'elettore nella cabina, devono essere consegnate unitamente alla matita.

Operazioni di scrutinio

Per quanto concerne la valutazione dei voti, si stabilisce che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore tenuto che si ha nullità quando le schede:

- non siano autenticate con le modalità previste dal presente regolamento;
- presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- l'indicazione di più preferenze di candidati oltre il numero previsto di otto;

Si considerano bianche le schede, regolarmente munite di timbro e firma, che non portino alcuna espressione di voto.

Del numero delle schede nulle e schede bianche deve essere presa nota nel verbale e devono essere registrate nella tabella di scrutinio.

Le schede nulle e bianche debbono essere di volta in volta annullate dal Presidente apponendovi la relativa dicitura "nulla" o "bianca".